

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. Principi generali

1.1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il Decreto Legislativo 231/2001, *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa – riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale – a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- (i) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti “apicali”);
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge e collega a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto illecito.

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella repressione di alcuni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse il reato sia stato commesso, cosa che prima, per il principio della personalità della responsabilità penale, non avveniva.

Il D.lgs 231/2001 ha inteso, pertanto, costruire un modello di responsabilità dell’ente conforme a principi garantistici, ma con funzione preventiva: di fatto, attraverso la previsione di una responsabilità da reato direttamente in capo alla società, si vuole sollecitare quest’ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

Le sanzioni comminabili all’ente sono sia di tipo pecuniario che interdittivo, oltre quelle finalizzate alla confisca del prezzo o profitto del reato ovvero alla pubblicazione della sentenza di condanna. Tra le sanzioni più gravi vi sono la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti o contributi pubblici, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, tutte di carattere interdittivo.

La responsabilità prevista dal decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità

amministrativa a carico degli enti, il D.lgs 231/2001 che nel suo testo originario si riferiva essenzialmente ai reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha subito una serie di interventi legislativi che hanno esteso notevolmente la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti principali reati-presupposto:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231 /01)
(Modificato con L. n. 161/2017 e con D.lgs. n. 75/2020)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode in agricoltura (art. 2, Legge n. 898/1986)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)
(L. n. 48/2008; Modificato con D.lgs. n. 7 e 8/2016)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature alle ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)
(L. n. 94/2009; modificato con L. n. 69/2015)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o

mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.)

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.)

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01)

(Modificato con L. n. 190/2012, L. n. 3/2019 e con D.lgs. n. 75/2020)

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)

(D.L. n. 350/2001 conv. in L. n. 409/2001; modificato con L. n. 99/2009 e D.lgs. n. 125/2016)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico

- credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di cada filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (art 25-bis 1, DLgs. n. 231/2001)

(L. n. 99/2009)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)

(D.lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 69/2015 e dal D.lgs. 38/2017)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cc)
- False comunicazioni sociali in danno delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)

(L. n. 7/2003)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); • Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); • Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01)

(L. n. 7/2006)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)

(L. n. 228/2003; modificato con L. n. 199/2016)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)

(L. n. 62/2005)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58)
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58)

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58)

(modificato dal D.lgs. n. 107/2018)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, DLgs. 231/01)

(L. n. 123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) con violazione della L. n. 123/2007;
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.) con violazione della L. n. 123/2007.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)

(D.lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoreciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

L. n. 99/2009)

- Immissione in sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
 - Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
 - Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi

ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102- quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai 14 quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies, D.Lgs. 231/01)

(L. n. 116/2009)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01)

(D.lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015 e D.lgs. n. 21/2018)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Scarico idrico di sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, co. 3, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5, primo periodo, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico di sostanze vietate in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico di talune sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, co. 2, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);

- Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, co. 1, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152) e pericolosi (art. 257, co. 2, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, co. 4 secondo periodo, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Spedizione illecita di rifiuti (art. 259, co. 1, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Inquinamento atmosferico (comma 5 dell'art. 279, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Importazione, esportazione, trasporto o altro impiego non autorizzato di esemplari in via di estinzione (art.1, comma 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2 L. 7.2.1992 n. 150);
- Illecita detenzione di esemplari in via di estinzione o in cattività (art. 6, comma 4, L. 7.2.1992 n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3- bis, L. 7.2.1992 n. 150);
- Impiego di sostanze nocive (Art. 3, comma 6 della L. 549/1993);
- Inquinamento colposo (art. 9, comma 1, D.Lgs. 202/2007); 16
- Inquinamento doloso (art. 8, comma 1, D.Lgs. 202/2007);
- danni permanenti da inquinamento colposo (art. 9, comma 2, D.Lgs. 202/2007);
- Danni permanenti da inquinamento doloso (art. 8, comma 2, D.Lgs. 202/2007).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/01)

(D.lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017)

- occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Favoreggiamento all'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- Favoreggiamento alla permanenza dell'immigrato clandestino (art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs. 231/01)

(L. n. 167/2017; modificato dal D.lgs. n. 21/2018)

- delitti di cui all'articolo 3, comma 1 e comma 3 *bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, D.Lgs. 231/01)

(L. n. 39/2019)

- Frode in competizioni sportive (art. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401);

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies, D.lgs. 231/01)

(D.L. n. 124/2019 conv. Legge n. 157/2019, modificato dal D.lgs. n. 75/2020)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, Dlgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, Dlgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4, Dlgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5, Dlgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, Dlgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, Dlgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater, Dlgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, Dlgs. n. 74/2000)

Contrabbando (art. 25 sexiesdecies, D.lgs. 231/01)

(D.lgs. n. 75/2020)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282, D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283, D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284, D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285, D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286, D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287, D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288, D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289, D.P.R. n. 43/1973)

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290, D.P.R. n. 43/1973).
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291, D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis, D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter, D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (Art. 292, D.P.R. n. 43/1973)
- Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Art. 294, D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, D.P.R. 23.01.1973, n. 43);
- Contravvenzioni del titolo VII, capo II, cioè ai fatti ivi previsti, ma solo se superano i 10.000 euro di diritti di confine (artt. 302 e ss, D.P.R. 23.01.1973, n. 43).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

L'art. 3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 -*quater* del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-*ter* e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La nuova responsabilità introdotta dal D.lgs 231/2001 sorge soltanto nelle ipotesi in cui la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'ente: dunque non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale o meno, all'ente, bensì anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.

L'art. 6 del D.lgs 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'ente, prevede tuttavia una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed attuato in maniera efficace un modello di organizzazione,

gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali sopra esposti.

Le condizioni per evitare la responsabilità sono:

- adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati;
- creazione di un organo societario dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con lo scopo di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento;
- elusione fraudolenta del modello da parte della persona che commette il reato;
- vigilanza effettiva e sufficiente da parte dell'organo di controllo.

1.2. Caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il D.lgs 231/2001 prevede che il modello di organizzazione e gestione debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuazione delle attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- previsione di specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introduzione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.3. Adozione del Modello e linee guida Confindustria Dispositivi Medici 0

La bioMérieux Italia S.p.A. (nel seguito anche la « Società ») ha deciso l'adozione del presente Modello, del Codice Etico e la creazione dell'Organismo di Vigilanza 231 (nel seguito anche "ODV") con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2008. Nella stesura del Modello la Società ha seguito le linee guida della propria associazione di categoria, la Confindustria Dispositivi Medici (già Assobiomedica), giudicate idonee dal Ministero della Giustizia, con nota datata 10 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs 231/2001. L'odierno aggiornamento del Modello viene effettuato sulla base delle Linee guida di Confindustria Dispositivi Medici successivamente aggiornate, da ultimo, nel luglio 2017, Tali linee guida riproducono il contenuto delle Linee guida di Confindustria nella versione aggiornata nel marzo 2014 e giudicate idonee dal Ministero della Giustizia.

Biomérieux nel predisporre il Modello, ha pienamente tenuto conto delle indicazioni fornite da Confindustria Dispositivi Medici (già Assobiomedica), adattandole alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come maggiormente a rischio, ha adottato misure di prevenzione ulteriori.

1.4. Scopo del Modello

Lo scopo del Modello è la definizione di un sistema di protocolli e di attività di controllo preventivo e verifica successiva mirate alla prevenzione, per quanto possibile, dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. L'adozione dei protocolli previsti dal presente Modello ha come obiettivi:

- informare e sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle “aree di attività a rischio” sulla eventualità di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente e prevenire e/o contrastare la commissione dei reati, ed eventualmente reagire tempestivamente nel caso in cui un dipendente, aggirando fraudolentemente il sistema di controllo e i protocolli, ne commetta ugualmente. A tal fine, fra l'altro, le procedure definite dal Modello stabiliscono la separazione delle funzioni, l'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali delle risorse finanziarie.

Il Modello in particolare:

- individua gli ambiti aziendali di attività definibili “aree a rischio” di commissione di reati;
- procede all'analisi dei rischi potenziali per ognuna di esse nonché delle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- procede alla definizione o all'eventuale adeguamento del sistema dei controlli interni attivato al fine di prevenire il verificarsi dei reati nonché alla corretta ripartizione di poteri e funzioni nell'ambito aziendale;

2. Le aree di “attività a rischio”

2.1 rapporti con la Pubblica Amministrazione

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi effettuata dalla Società, sono

state considerate quali “aree di attività a rischio” gli ambiti di attività della società che abbiano quale principale presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In via generale, le aree che presentano un rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001 sono quelle che intrattengono significativi rapporti diretti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Circa la metà del fatturato della Società, infatti, proviene dai rapporti con clienti pubblici, perlopiù enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, tramite partecipazione a gare.

La Società ha da sempre messo in atto meccanismi di prevenzione di tali reati e sensibilizzato i propri dipendenti al rispetto della legge. A riprova di questo, essa non è stata mai coinvolta in episodi di illecito. Tuttavia, esistendo in linea teorica la possibilità che un dipendente e/o preposto commetta azioni improprie, o quella di essere coinvolta in indagini “a tappeto” che partano da un reato commesso da altri presso uno dei propri clienti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista D.lgs 231/2001 e di dotarsi quindi del presente Modello di organizzazione e controllo.

L’attività più a rischio è quindi quella di vendita agli enti pubblici, e in particolare la partecipazione alle gare di fornitura. I dipendenti e funzionari dovranno rispettare e l’Organismo di Vigilanza dovrà controllare:

- l’osservanza della procedura 90PG264 (partecipazione a gare e/o appalti);
- il rispetto dei poteri di firma attribuiti dal Consiglio di Amministrazione per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- l’effettività dei contratti di ricerca affidati a clienti pubblici, la congruità del corrispettivo e l’inerenza rispetto all’attività della Società;
- l’effettiva prestazione dei servizi previsti nei contratti con altri fornitori, compresi consulenti e professionisti, la congruità del corrispettivo previsto e l’inerenza rispetto all’attività della Società;
- tutte le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate a favore di enti pubblici;
- il rispetto degli obblighi di informazione e autorizzazione dell’ente pubblico da cui dipendano persone per le quali la Società sostenga le spese di iscrizione a congressi (compresi vitto, alloggio e trasporto) o altri tipi di eventi formativi/pubblicitari; o che vengano retribuiti in qualità di relatori;
- la gestione delle spese per liberalità, rappresentanza ed omaggistica a terzi.

In particolare le attività di cui agli ultimi cinque punti precedenti, pur normalmente lecite,

potrebbero in casi patologici nascondere tentativi di corruzione. Potrebbero quindi essere usate dal dipendente infedele che voglia fraudolentemente aggirare le procedure e i sistemi di controllo adottati dalla Società, allo scopo di usare le risorse della stessa per corrompere un pubblico ufficiale, proprio perché normalmente svolte dalla Società e lecite.

In relazione a quanto detto, sono considerate aree di rischio i rapporti che la Società instaura con le istituzioni pubbliche (Ministeri, Regioni, Aziende Sanitarie ed ogni altro ente pubblico) attraverso suoi rappresentanti – soggetti apicali o dipendenti - quando:

1. il dipendente pubblico viene invitato, sia come partecipante sia come relatore a convegni e congressi propri o di terzi, ove la Società riconosca a quest'ultimo compensi, rimborsi spese, per trasporto, soggiorno nei luoghi dell'evento;
2. fuori dal caso precedente, il dipendente pubblico, riceve dalla Società somme, beni o servizi a qualsiasi titolo, al di fuori delle normali pratiche commerciali – esclusi gli omaggi di modico valore - in assenza di una effettiva prestazione corrispettiva. Parimenti, se tali benefici sono destinati ad associazioni, società, ecc., qualora vi sia la ragionevole convinzione che tali somme o beni cadranno nella disponibilità del dipendente pubblico, suoi parenti o affini o rappresentanti;
3. la Società partecipa a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e/o ne dispone il concreto impiego.

2.1.2 principi generali di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio

Il presente articolo si riferisce a comportamenti posti in essere da titolari di cariche nella Società, dirigenti e dipendenti, nonché da collaboratori esterni e partner.

Con il presente Modello la Società si prefigge di individuare regole e procedure che contribuiscano ad impedire il verificarsi gli eventi penalmente rilevanti specificati dal D. Lgs. 231/01.

bioMérieux, tramite il proprio Codice Etico, per mezzo, inoltre, di apposite clausole contrattuali, nonché pubblicazioni del Dipartimento *Ethics & Compliance* e Programmi di formazione, **ha disposto una serie di divieti** sia per agli esponenti aziendali, in via diretta, sia per i collaboratori esterni e partner (ovvero qualsiasi individuo, società, associazione, organizzazione che non è una parte di bioMérieux, ma fornisce servizi o prodotti a bioMérieux o per conto di bioMérieux), volti ad impedire l'integrarsi delle fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/2001.

In seno ai citati comportamenti, e soprattutto al fine di prevenire il reato di corruzione, bioMérieux ha curato, inoltre, la pubblicazione del Manuale di Prevenzione della Corruzione. E', pertanto, fatto espresso divieto ai titolari di cariche nella Società, ai dirigenti, ai dipendenti, ai Collaboratori e ai Partner (questi ultimi attraverso opportuna disciplina contrattuale) di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dal D.lgs 231/2001 nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle su elencate ipotesi di reato.

La Società precisa altresì che non è consentito:

- a) effettuare elargizioni in denaro a dipendenti pubblici;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque, siano volti ad acquisire vantaggi per l'attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico od etico. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare al dipendente pubblico altri vantaggi di qualsiasi natura che abbiano l'effetto descritto al punto precedente, a beneficio dell'attività della Società;
- d) riconoscere agli eventuali partner prestazioni prive di adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nell'incarico affidato loro;
- f) riconoscere a un dipendente pubblico un gettone di presenza o servizi in occasioni di convegni o congressi o altri eventi, oppure un corrispettivo per una prestazione professionale, al di fuori dei casi e dei limiti consentiti dalla legge e dalle disposizioni della Società;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di trarre un ingiustificato vantaggio o per conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. L'OdV sarà informato dei rapporti instaurati dai suddetti soggetti con la Pubblica Amministrazione;
2. I rapporti con i partner saranno definiti per iscritto ed evidenzieranno chiaramente gli impegni reciproci;
3. gli incarichi conferiti ai collaboratori devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
4. gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici saranno consentiti nei limiti stabiliti dalla legge;
5. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura;
6. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari nell'interesse della Società, compreso l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri. La gestione delle erogazioni, contributi, ecc. deve prevedere il rendiconto scritto;

Nel caso in cui la Società abbia la necessità di avvalersi di prestazioni professionali di dipendenti della Pubblica Amministrazione in qualità di consulente, deve essere rispettata la normativa vigente.

Del pari è opportuno formalizzare una specifica procedura nel caso in cui si vogliono effettuare donazioni in denaro o in attrezzature, i cui tratti fondamentali sono qui di seguito indicati:

- la Società donante deve predisporre ed inviare alla Pubblica Amministrazione (ASL, AO, ecc.) una comunicazione nella quale manifesta l'intenzione di voler donare una somma di denaro o una particolare attrezzatura;
- la Pubblica Amministrazione beneficiaria (ASL, AO, ecc.) seguirà la normativa in vigore ai fini dell'attuazione della donazione;
- la Società donante, presa buona nota dell'accettazione, fornirà tutti i dettagli della donazione stessa e predisporrà gli adempimenti *ex lege*.

2.2 Modalità di gestione delle risorse finanziarie e tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad appalti e finanziamenti pubblici

Secondo la previsione dell'art. 6 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/01 e dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la Società individua le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati ed infiltrazioni criminali, con particolare riferimento ai flussi finanziari relativi agli appalti e finanziamenti pubblici, adottando procedure di gestione che si basano sui seguenti principi:

- tracciabilità dei flussi finanziari, da intendersi come possibilità di ricostruire *ex post* con esattezza il percorso decisionale e formale del flusso dal punto di partenza (chi ha pagato) al punto di arrivo (chi è stato pagato, con quale mezzo di pagamento, come e dove è stato prelevato);
- imputazione di pagamento, cioè individuazione esatta del titolo giustificativo del flusso di pagamento;
- documentazione dei flussi finanziari con registrazione di forma di pagamento (es. contante, bonifico, ecc.), contenuto del pagamento (identificazione del soggetto che ha disposto il flusso, da quale disponibilità ha attinto, beneficiario del flusso, causale), archiviazione documenti dei flussi.
- utilizzo di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, per le movimentazioni finanziarie derivanti da contratti per lavori, servizi o forniture pubblici formalizzati da amministrazioni pubbliche e/o organismi di diritto pubblico (es. società partecipate).
- registrazione sui conti correnti dedicati di tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi o forniture pubblici con indicazione, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, del CUP (Codice Unico di Progetto) relativo all'investimento pubblico sottostante.
- utilizzo esclusivo dello strumento del bonifico bancario o postale per i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi o forniture pubblici.
- registrazione sui conti correnti dedicati di tutti i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (organizzazione della commessa) nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche.

- non sono consentiti pagamenti o flussi finanziari in genere al di fuori dei protocolli di comportamento previsti dalla Società.

2.3 violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 *septies*, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/01 figurano anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro ed alle quali viene dedicata la presente sezione attesa la rilevanza delle fattispecie sulla realtà aziendale.

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo): *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Art. 590 c.p. (Lesioni colpose): *“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.*

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque”.

Occorre precisare che:

Per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero
- una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2.3.1 Considerazioni esplicative

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

- mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;
- mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento e del suo periodico aggiornamento;
- mancata designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e / o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);
- omissione nella collocazione ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso di apparecchi o altri strumenti destinati all'estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);
- mancata erogazione della formazione/informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente;
- mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale.

A fronte del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e delle successive modifiche – di attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 – il Modello di organizzazione adottato ed efficacemente attuato dalla Società, mira ad assicurare un sistema aziendale valido per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2.3.2 Identificazione delle aree a rischio a commissione dei reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, la Società e le Direzione dell'area aziendale diretta destinataria delle fattispecie in esame, deve sovrintendere e sovrintende alle aree ritenute più specificatamente a rischio che risultano essere le seguenti:

- la nomina del Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione e del Medico competente;
- l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del suo periodico aggiornamento;
- la predisposizione degli impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro;
- la collocazione degli apparecchi o degli altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro;
- l'erogazione e svolgimento di servizi di formazione/informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte, anche su impulso dell'ODV, dal Consiglio di Amministrazione cui è dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimento operativi.

2.3.3 Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

bioMérieux Italia S.p.A. ha deciso di certificare il proprio Sistema di Gestione per gli aspetti legati alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. In conformità con quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs 81/08, il modello organizzativo scelto per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza è stato quello relativo al British Standard OHSAS 18001. La certificazione del Sistema è stata raggiunta in data 22/12/2016.

Presso la sede legale ed operativa della bioMérieux Italia S.p.A. corrente in 50012 Bagno a Ripoli (FI), Via di Campigliano n. 58, sono stati effettuati il 01 aprile 2020 gli aggiornamenti della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi della vigente normativa, aggiornamenti resisi necessari anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

All'esito del processo di mappatura dei rischi rilevanti ai fini della legge in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, è stato pertanto aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a norma dell'art. art. 28 del D.Lgs. 81/08. (Il DVR dovrà essere immediatamente rielaborato in caso di modifiche significative nella organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori).

Il Documento di Valutazione dei Rischi con relativi allegati, adottato da Biomerieux e le future modifiche ed integrazioni costituiscono parte integrante del presente Modello.

2.3.4 Linee guida per la definizione del processo di valutazione dei rischi

Il processo di mappatura dei rischi ha avuto ad oggetto ogni ambiente lavorativo o posto di lavoro della Società ed è stato effettuato applicando il seguente schema operativo:

- Identificazione dei fattori di rischio;
- Identificazione dei lavoratori esposti;
- Stima dell'entità delle esposizioni.

Il processo di mappatura dei rischi è stato condotto attraverso una dettagliata analisi del ciclo lavorativo inserito nell'ambiente di lavoro, operando una distinzione tra rischi per la sicurezza dei lavoratori, rischi per la salute dei lavoratori e rischi derivanti da fattori organizzativi e gestionali.

2.3.5 Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio dell'attuazione del sistema di prevenzione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi

In conformità all'art. 35 D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- il Medico competente (ove prevista la sua nomina);
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso di tale riunione, di cui viene redatto verbale, viene esaminato il Documento di Valutazione dei Rischi, le misure di prevenzione e protezione e i programmi d'informazione e formazione del personale.

2.3.6 Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere costantemente mantenuto aggiornato e conforme alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengano posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni al processo produttivo o del lavoro o ancora alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, la Società si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e/o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

2.3.7 Principi generali di condotta in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i Destinatari del Modello e, in particolare, tutti i Soggetti Apicali saranno tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nel Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente parte;
- astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dalla Società e/o richiesti dalla legge ovvero da regolamenti aziendali interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;
- creare o adottare procedure dirette alla valutazione dei rischi ed al loro aggiornamento ovvero alla nomina dei soggetti responsabili diverse da quelle di seguito descritte;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure descritte nel precedente punto nonché di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione previsto dalla legge.

Allo stesso tempo i lavoratori, così come previsto dalla normativa, devono:

- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare disposizioni e istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

2.3.8 Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro

L'ODV provvede al monitoraggio della corretta, costante ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e salute del lavoro, in relazione all'attività esercitata da Biomerieux .

All'uopo, verifica periodicamente l'avvenuto adempimento, da parte dei Soggetti Apicali e/o degli altri soggetti che vi siano tenuti, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, l'ODV verifica l'avvenuto assolvimento da parte dell'Azienda dei doveri alla stessa imposti dalla legge con riguardo alla organizzazione della prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro.

Sotto questo profilo, l'ODV, dunque, si assicura che Biomerieux in persona del Suo Legale Rappresentante (o laddove consentito dalla Legge da un suo Delegato):

- abbia provveduto ad elaborare e adottare il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008;
- provveda a sottoporre il Documento di Valutazione dei Rischi a periodico aggiornamento;
- abbia provveduto a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché gli eventuali addetti al medesimo art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008;
- abbia provveduto, nell'adempimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, a nominare il medico competente;
- abbia provveduto e provveda ad indire, almeno una volta all'anno e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- abbia provveduto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza;
- abbia provveduto a tenere il registro cronologico degli infortuni
- abbia provveduto ad adempiere all'obbligo di formazione dei lavoratori in caso di assunzione dei medesimi, del trasferimento o cambiamento di mansioni di essi, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.

L'ODV, inoltre, effettua periodicamente un monitoraggio sull'organizzazione della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoro e sull'avvenuta efficace attuazione delle misure di prevenzione richieste dalle situazioni concrete ed effettivamente attuate nell'adempimento dell'attività lavorativa.

A tal fine, svolge riunioni, con cadenze annuali, anche separatamente, con il Direttore Generale, con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Protocolli

Seguendo le Linee Guida Confindustria Dispositivi Medici (già Assobiomedica), la Società ha definito come protocolli del proprio Modello organizzativo quelli seguenti, la maggior parte dei quali preesistenti al modello stesso. I protocolli sono tra l'altro ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

3.1. Sistema organizzativo

La Società, allo scopo di formalizzare l'attribuzione delle responsabilità e le linee di dipendenza gerarchica e funzionale, definisce e rende noto periodicamente il proprio Organigramma (vedi procedura 00OG002). Per quanto riguarda la definizione dei compiti di ciascuna funzione aziendale, si veda la descrizione dei processi, sempre nell'ambito del sistema qualità. La descrizione dei compiti di ciascun dipendente è invece formalizzata e

conservata dalla Direzione Risorse Umane.

3.2. Procedure

L'attività della Società è regolata da un insieme di procedure scritte, di seguito indicate, dirette a programmare la formazione e attuazione delle decisioni della Società, nonché ad individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Il processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti o di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento è raccolto in documenti conservati presso la Società, a disposizione dei destinatari. In particolare:

a) disciplinano la formazione e attuazione delle decisioni dell'ente:

- 90PG264 – Procedura di partecipazione a gare e/o appalti;
- 90PO279 – Procedura per la preparazione delle offerte non concorsuali;
- 016435 – Procedura di partecipazione a gare e appalti;
- 40PO292 – Procedura per la formazione clienti;
- 90PO433 – Procedura partecipazione clienti a congressi ed eventi formativi;
- 90PO371 – Procedura per la Gestione delle Demo/Valutazione Sistemi;
- 90PO429– Procedura per contratti di ricerca e valutazioni;
- 51PG155 – Procedura di approvazione dei fornitori;
- 51PG189 – Procedura per il controllo dei fornitori;
- 54PO430 – Procedura per l'utilizzo della strumentazione informatica aziendale e della rete internet.
- 025930 – Approval process for bioMérieux affiliates commitments

b) disciplinano le modalità di gestione delle risorse finanziarie:

- Manuale procedure contabili di gruppo;
- 95PG278 – Procedura per la gestione di reclami non tecnici (Amministrazione Vendite) e note di credito associate;
- 51PG139 – Procedura generale acquisti;

- 30PO368 – procedura operativa gestione pagamenti;
- 30PO367 – Procedura operativa credit management;
- Bank payment approval;
- 004 - Banking powers management
- Group Treasury Guidelines;
- Statutory Accounts Filings – Dividends Distribution;
- CAPEX – Corporate Procedure or capital expenditures;
- OPEX – Corporate procedure for operational expenditures approval;

Le procedure acquisti e pagamenti e il manuale delle procedure contabili di gruppo servono anche allo scopo di individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie della Società idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

3.3. Sistema dei poteri

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 3 marzo 2008, successivamente con procura in data 22 maggio 2008 (rep. 1800, racc. 1123) e successive – da ultimo con delibera del 25.03.2019 -, ha assegnato poteri specifici, necessari al funzionamento aziendale, a dirigenti e funzionari della Società, con firma singola e/o abbinata, in coerenza con le responsabilità organizzative di ciascuna funzione. Lo scopo principale è far sì che la Società sia validamente impegnata nei confronti di terzi solo da un numero limitato di soggetti muniti di delega scritta, che l'esercizio dei poteri sia svolto da persone in posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza delle decisioni da prendere, e che svolgano effettivamente le attività oggetto dell'esercizio dei poteri. Il sistema consente di realizzare la coincidenza tra organizzazione formale e organizzazione sostanziale della Società.

3.4. Sistema di controllo di gestione

La Società fa parte di un gruppo multinazionale quotato alla Borsa di Parigi (EuroNext), e come tale dispone di uno sviluppato sistema di controllo di gestione. In particolare:

- in fase preventiva elabora un piano triennale, un budget annuale e una stima del conto economico a chiusura d'anno;
- in fase consuntiva elabora un report economico-finanziario mensile, un pacchetto di bilancio consolidato trimestrale.

Il consuntivo è sistematicamente confrontato con il budget, e gli scostamenti significativi sono analizzati e commentati, sia verso la direzione locale che quella internazionale.

3.5. Codice Etico

Il Codice Etico della bioMérieux Italia S.p.A. adottato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del 3 marzo 2008, costituisce parte essenziale del Modello. Nel Codice sono espressi i principi etici fondamentali (quali, ad esempio, lealtà, correttezza, responsabilità) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con la bioMérieux Italia S.p.A. ad ogni livello. In questa prospettiva, i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante la scriminante di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2001.

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro o di collaborazione con la Società. Esso stabilisce, quale principio imprescindibile dell'operato della bioMérieux Italia S.p.A., il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi. L'osservanza del Codice Etico verrà richiesta anche ai clienti e fornitori più importanti. A tal fine, i contratti di collaborazione, di fornitura e più in generale le relazioni d'affari con i clienti e fornitori più importanti sono stati e/o verranno rivisti in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Codice Etico della Società, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte.

3.6. Comunicazione al personale e sua formazione

La Direzione del Personale predispone un apposito piano di formazione di tutti i dipendenti della Società, con particolare attenzione per quelli dell'area commerciale, affinché tutti siano resi edotti delle caratteristiche del Modello, ed eventuali successive integrazioni o modificazioni, entro due mesi dall'adozione dello stesso. Il piano prevede anche la distribuzione fisica del Codice Etico e la sua sottoscrizione da parte di tutti i dipendenti, oltre la sua affissione nella bacheca aziendale. Inoltre la Direzione del Personale ha già introdotto un processo di formazione sul Modello nell'ambito del processo di inserimento dei neo assunti (Piano di Formazione d'Ingresso).

4. Organismo di Vigilanza

4.1. Individuazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza 231

In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.lgs. 231/2001 – secondo cui la concessione alla società dell'esimente della responsabilità amministrativa presuppone che sia affidata ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli adottati nonché di curarne l'aggiornamento – la Società ha deciso di individuare ed istituire nell'assetto organizzativo aziendale l'organismo di vigilanza per la bioMérieux Italia S.p.A.

(qui di seguito definito “*Organismo di Vigilanza 231 – ODV*”).

L’Organismo di Vigilanza 231 è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2008 che approva il Modello, sentito il parere del Collegio Sindacale. Esso è composto da tre membri:

- il Presidente del Collegio dei Sindaci, attualmente il dott. Roberto Santececchi;
- il Consulente Affari Legali, attualmente Avv. Françoise Marie Plantade;
- il Responsabile Controllo di Gestione, attualmente il dott. Paolo Palladino.

La nomina e la revoca dei componenti dell’ODV è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, a cui l’ODV riporterà direttamente nell’esercizio delle sue funzioni.

4.2. Funzioni dell’Organismo di Vigilanza 231

All’Organismo di Vigilanza 231 sono affidati i seguenti compiti:

- verificare il rispetto delle prescrizioni del Modello di organizzazione da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze all’Amministratore Delegato e alla persona responsabile del fatto, nonché ai suoi diretti superiori;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le violazioni dei protocolli che possano comportare l’insorgere di una responsabilità ex D.lgs. 231/2001 in capo alla Società;
- vigilare e verificare periodicamente l’efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.lgs. 231/2001;
- formulare al Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento e modifica del Modello o dei protocolli, che dovessero essere necessarie a seguito di accertamento di debolezze del Modello stesso, di significative violazioni dei protocolli, di importanti modifiche nell’attività della Società o della sua struttura organizzativa, e più in generale laddove si riscontrino mutate condizioni normative o legate alla realtà aziendale;
- svolgere attività di *reporting* nei confronti degli organi sociali. In particolare, l’ODV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e rende conto della propria attività, tramite la stesura ed inoltro di una relazione al Consiglio di Amministrazione due volte all’anno. La relazione deve essere inviata anche al Collegio dei Sindaci.

Al fine di organizzare la propria attività e di documentarla, l’ODV redigerà un proprio regolamento di funzionamento, da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per definire la pianificazione, modalità e documentazione delle verifiche, la periodicità delle proprie riunioni, la verbalizzazione delle stesse.

4.3. Poteri dell’Organismo di Vigilanza 231

All’Organismo di Vigilanza 231 sono, altresì, affidate le seguenti attribuzioni:

- accedere liberamente a tutte le funzioni aziendali al fine di ottenere tutte le informazioni, dati o documenti necessari all'esecuzione delle verifiche;
- avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della società ed ottenere la piena collaborazione per lo svolgimento delle verifiche;
- chiedere a qualsiasi funzione aziendale la trasmissione di rapporti, notizie, dati o altre informazioni relative ad attività che dovesse considerare particolarmente delicate ed importanti ai fini dello svolgimento dei suoi compiti;
- chiedere, nell'ambito del processo di formazione del budget della Società, lo stanziamento di fondi appositi per necessità di formazione dei propri componenti o di altri dipendenti della Società, per il ricorso a consulenti od esperti esterni, per le spese di trasferta e per ogni altra che dovesse essere necessaria allo svolgimento delle verifiche e dei propri compiti;
- proporre al Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti che non collaborino alle verifiche o che violino in altro modo i protocolli.

5. Sistema disciplinare e sanzionatorio

La violazione delle norme del Codice Etico nonché delle procedure previste dal Modello comporta l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di reato.

In ogni caso data l'autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato, la valutazione dei comportamenti in contrasto con il Modello effettuata dalla Società, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

Il Codice Etico prevede alla Parte settima, che qui si intende integralmente riportato, il sistema disciplinare per i dipendenti e le sanzioni per i soggetti terzi.

Qualora l'ODV dovesse accertare una violazione dei protocolli che possa comportare l'insorgere di una responsabilità ex D.lgs. 231/2001 in capo alla Società, con riferimento all'amministratore delegato e/o ad un amministratore/i o ad un membro del Collegio Sindacale, dovrà immediatamente informare gli organi sociali competenti i quali adotteranno, di volta in volta le misure di tutela più opportune, nell'ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.